

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

UFFICIO DI PIANO

(Provincia di Roma)

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “SERVIZI DIURNI PER DISAGIATI PSICHICI”

CIG. 575525068A

Chiarimento n. 3

1. Ci riferiamo all’Art. 10 del Bando "Requisiti di idoneità professionale", punto 1. Chiediamo di chiarire se, essendo la nostra un’Associazione di Promozione Sociale e non essendo perciò iscritta al Registro Imprese della CCIAA, occorra presentare una certificazione alternativa alla Iscrizione CCIAA, e, se del caso, quale.
2. Ci riferiamo ora al punto 2 dello stesso titolo "Requisiti di idoneità professionale", all’Art.10 del Bando. Nel caso che la nostra Associazione partecipasse al Bando in ATI con altri soggetti, chiediamo se la stessa Associazione debba essere in possesso di certificazione di qualità, al pari delle imprese. Chiediamo anche se non sia sufficiente che una tale certificazione di qualità sia posseduta dalla sola Impresa capofila dell’ATI.

Risposta

1. I partecipanti alla procedura, che per propria natura non siano in possesso dell'iscrizione alla CCIAA non devono produrre documentazione alternativa bensì rendere quanto richiesto nelle regole di gara (es. " *Per le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n.383/2000: atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto dei servizi appaltati e iscrizione nel registro di cui alla L. 383/2000*").

2. Il bando di gara prevede che " *Requisiti di idoneità professionale: ... omissis per tutti i partecipanti: possesso di idonea Certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee; tale certificazione deve essere posseduta dalle imprese dichiarate come esecutrici del servizio, qualora il consorzio che partecipa per i soci non sia in possesso di detta certificazione*" e ancora " *In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, GEIE o Consorzi di imprese:*

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento, dal consorzio e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità tecnico-professionale potranno essere dimostrati cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti o del consorzio, fermo restando che ogni singolo componente del raggruppamento o consorziata, indicata come esecutrice dell’appalto, dovrà avere una esperienza triennale alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, nella gestione di attività similari.

Ai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. si applica il disposto di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i."

Premesso che esso bando costituisce la *lex specialis* della gara e vincola in modo inderogabile tutti i soggetti interessati, ossia stazione appaltante e concorrenti, i partecipanti alla procedura per essere ammessi devono dimostrare il possesso dei requisiti indicati nelle regole di gara stesse.

A tal fine, si riporta un passaggio di una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887: "*Nelle gare pubbliche la certificazione di qualità rientra tra i requisiti soggettivi ...che in astratto può essere oggetto di avvalimento, pur essendo in concreto difficile, se non impossibile, dimostrare l'effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività*".

Del chè, la suddetta certificazione è passibile di avvalimento qualora non posseduta.